

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

Istituito ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010 con delibera del COA del 7/03/2011. Iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia in data 15 luglio 2011 al n. 425.

INCENTIVI FISCALI NELLA FORMA DEL CREDITO DI IMPOSTA NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Da quando sono valide le norme sugli incentivi fiscali nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita del D.M. 1.08.2023?

Dal 30 giugno 2023 per tutte le domande presentate dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo.

Come e quando vanno presentate le domande?

Le domande vanno presentate esclusivamente su Piattaforma digitale per la gestione delle richieste (*) accessibile dal sito giustizia.it, mediante credenziali SPID, CIEId (Identità digitale rilasciata con la carta d'identità elettronica, almeno di livello 2) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi) entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla conclusione della procedura, a pena di inammissibilità.

(*) la Piattaforma alla data di inserimento del presente documento non è ancora entrata in funzione).

In quali casi è possibile ottenere il credito di imposta?

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.lgs. n. 149/2022, i benefici fiscali sono ottenibili:

- quando è raggiunto l'accordo di conciliazione: alle parti è riconosciuto, un credito d'imposta, commisurato all'indennità corrisposta all'organismo, fino a concorrenza di € 600,00.

Nei casi di mediazione obbligatoria e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di € 600,00;

- I crediti d'imposta sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di € 600,00 per ogni procedura e fino ad un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di €

24.000,00 per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

- È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di € 518,00.
- Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di € 24.000,00.

Cosa deve contenere la domanda di attribuzione del credito d'imposta:

Secondo l'art. 3, comma 4, del decreto sopra citato, la domanda di attribuzione del credito per l'indennità versata dalla parte in una procedura di mediazione deve contenere:

- a)** i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- b)** il numero, l'importo e la data della fattura emessa dall' Organismo di Mediazione, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
- c)** la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell' ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato;
- d)** l'indirizzo pec, ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

In caso di raggiungimento dell'accordo di conciliazione, l'art. 4 prevede l'inserimento nella domanda anche:

- a)** del numero d'ordine dell' ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- b)** della dichiarazione di raggiungimento dell'accordo, corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;
- c)** della dichiarazione di valore della lite avanti all' ODM determinato in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- d)** dell'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (mediazione obbligatoria).

Quando la mediazione NON si conclude con un accordo occorre indicare:

- a)** il numero identificativo del procedimento di mediazione inseriti dai registri degli affari di mediazione;
- b)** la data del verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo risultante dai registri del ODM;
- c)** l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, quando la mediazione è stata avviata per una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (mediazione

obbligatoria).

L' art. 5 del decreto, in riferimento al compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione obbligatoria, prevede che la domanda contenga, in caso di ottenimento dell'accordo, oltre a quanto citato nell'articolo precedente (per l'indennità corrisposta all'ODM) lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per calcolare il compenso fatturato secondo quanto prevede l'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod.

Nel caso di mediazione demandata dal giudice, i successivi artt. 6 e 7 del decreto prevedono che il contenuto della domanda debba indicare:

- il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza con la quale il giudice ha demandato alla mediazione;
 - la data e il numero di ruolo dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del procedimento;
 - il numero d'ordine dell'organismo utilizzato;
 - la dichiarazione del raggiungimento o meno dell'accordo e relativa la data;
 - il numero di procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
 - il valore della lite determinato davanti all'organismo;
 - lo scaglione di valore applicato dall'avvocato per il calcolo del compenso fatturato.
- Solo in caso di raggiungimento dell'accordo per ottenere il credito di imposta commisurato al contributo unificato, occorre inserire nella domanda anche:
- gli estremi della ricevuta elettronica di versamento, effettuato con il sistema «PagoPA» o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale con cui si è pagato il contributo unificato.

Fonti:

D.LGS 28/2010 novellato dal D.LGS 149/2023 -

D.M. 1° AGOSTO 2023, PUBBLICATO IN G.U. N. 183 DEL 7 AGOSTO 2023 (NORME ATTUATIVE).